

Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dispone

1 Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende:

- per fattura elettronica, un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al Sistema di Interscambio può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- per Sistema di Interscambio (SdI), la struttura gestita dall'Agenzia delle entrate e istituita dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 7 marzo 2008, attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni destinatarie o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C);

- per cedente o prestatore, il soggetto che effettua una cessione di beni o esegue una prestazione di servizi ed emette fattura elettronica nei confronti di un altro soggetto detto cessionario/committente;
- per intermediario delegato, uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che sia in possesso della delega al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero della delega al servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modifiche.

2 *Integrazioni delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo*

- 2.1 Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l'Agenzia delle entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
- a) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
 - b) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
- 2.2 Gli elenchi di cui al punto 2.1 sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio *web* all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

3 *Modalità e termini per le modifiche e integrazioni delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco B*

- 3.1 Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B di cui al punto 2.1, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.
- 3.2 Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.
- 3.3 Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.
- 3.4 Il cedente/prestatore effettua le modifiche all'Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:
 - a) in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio *web* che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
 - b) in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio *web* che consente di effettuare il *download* del *file xml* dell'Elenco B e il successivo *upload* del medesimo *file* modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
- 3.5 L'Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti al punto 3.3, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
- 3.6 In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

4 *Pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio*

- 4.1 Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
- 4.2 Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio *web*, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4.1.

In alternativa, il cedente /prestatore effettua il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio *web* consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati.

- 4.3 Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio *web* consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio *web* rilascia la prima ricevuta a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l'esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l'intermediario delegato.

5 *Modalità telematiche per l'invio delle comunicazioni in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta*

- 5.1 L'Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata secondo quanto disposto al punto 4, trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo

domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La predetta comunicazione è trasmessa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020.

5.2 La comunicazione di cui al punto 5.1 contiene:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- d) gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata;
- e) l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

5.3 Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi *online* offerti dall'Agenzia.

6 *Trattamento dei dati*

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nelle norme richiamate tra i riferimenti normativi, a cui il presente provvedimento si conforma ai fini dell'attuazione dei controlli da espletare.

6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle attività di messa a disposizione e consultazione dei dati rappresentate nel presente provvedimento.

6.3 L'Agenzia delle entrate si avvale del *partner* tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.4 I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo sono di tipo anagrafico e contabile e rappresentano il set informativo

minimo per la corretta erogazione del servizio.

- 6.5 I dati trattati sono messi a disposizione degli utenti nel rispetto dei principi e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
- 6.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- 6.7 Sul trattamento dei dati personali viene eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’art. 35, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

7 *Aggiornamenti*

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono pubblicati nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.

Motivazioni

L’articolo 12-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita 2019), convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, concernente le modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata, è stata data attuazione alla predetta disposizione normativa; il decreto demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio

dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la definizione delle modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall'Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell'imposta dovuta e non versata.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, stabilite le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato.

In particolare, l'Agenzia delle entrate fornisce ad ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi *web* esposti nell'area riservata del contribuente. Ulteriori modalità di messa a disposizione dei dati, mediante canali di cooperazione informatica, potranno essere approvati con successivi provvedimenti.

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti è calcolato e messo a disposizione l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio *web* dedicato oppure in modalità telematica tramite modello F24.

Con il presente provvedimento sono stabilite, inoltre, le modalità telematiche per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta da parte del cedente/prestatore.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
- Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, come in ultimo modificato, all'articolo 12-*novies*, dall'art. 143, comma 1, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- Regolamento UE n. 2016/679;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, concernente le modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente